




## **UNI 4 JUSTICE**

**UNIVERSITAS PER LA GIUSTIZIA. PROGRAMMA PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA GIUSTIZIA E PER L'EFFETTIVITÀ DEL GIUSTO PROCESSO**

### **AZIONE 1.2**

**STRUMENTI OPERATIVI DI MONITORAGGIO E CONSULTAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UPP**

## **D1.2.2 METODOLOGIA, CRITERI, METODI PER LA MARCATURA DELLE SENTENZE E L'ANONIMIZZAZIONE/PSEUDOANONIMIZZAZIONE**

	<h2 style="text-align: center;">D1.2.2 – Linea di Azione 1</h2> <h3 style="text-align: center;">D1.2.2 Metodologia, criteri, metodi per la marcatura delle sentenze e l’anonimizzazione / pseudoanonimizzazione</h3>
---	--

## Storia del documento – Parte I

Versione	Data	Autore	Partner	Descrizione
1.0	10/01/2023	Salvatore Sapienza	UNIBO	Primo draft
2.0	11/01/2023	Michela Rossi	UNIBO	Secondo draft
3.0	13/01/2023	Jacopo Patrignani	UNIBO	Terzo draft
3.3	16/01/2023	Monica Palmirani	UNIBO	Finale

### Indice

Storia del documento – Parte I .....	1
1.1 Breve descrizione del contesto .....	1
1.2 Sommara descrizione del trattamento e dei dati oggetto del medesimo .....	2
1.3 Titolarità del Ministero della Giustizia e degli UUGG .....	3
1.4 Ruoli nel trattamento.....	4
1.5 Documentazione.....	5
Parte II – Linee guida e metodologia per l’anonimizzazione delle sentenze nell’ambito del progetto UN4JUSTICE.....	6
1. Obiettivo .....	6
2. Analisi giuridica .....	6
3. Quando anonimizzare.....	7
4. Quando non anonimizzare.....	8
5. Come anonimizzare.....	8
6. Elenco non esaustivo delle possibili etichette .....	12

### 1.1 Breve descrizione del contesto

Il Ministero della Giustizia nell’ambito dei più ampi obiettivi PON di Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha avviato un Progetto finalizzato alla diffusione dell’Ufficio del processo e all’implementazione di modelli operativi innovativi negli uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato. Il Progetto mira a raggiungere gli obiettivi specifici stabiliti dalla Commissione Europea

per ridurre i tempi dei procedimenti e abbattere l'arretrato ultra-triennale civile e penale, utilizzando un approccio multidisciplinare che sfrutta competenze giuridiche, aziendalistiche e informatiche. Inoltre, si mira ad ottenere una riforma strutturale che, anche attraverso l'uso di strumenti di intelligenza artificiale e informatizzazione, di controllo economico-gestionale, *change management* e di digitalizzazione, garantisca il funzionamento efficiente del sistema della giustizia in Italia.

## 1.2 Sommatoria descrizione del trattamento e dei dati oggetto del medesimo

Al fine di raggiungere i risultati del Progetto UNI 4 JUSTICE, si rende necessario il trattamento di sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali. Tali documenti contengono dati personali e, talvolta, dati particolari di cui all'art. 9 del General Data Protection Regulation (Regolamento EU 2016/679, d'ora in avanti "**Regolamento**") e dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento e dell'art. 2-Octies del D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. 101/2018 (d'ora in avanti "Codice Privacy"). Ogniqualevolta i documenti oggetto di trattamento in seno al progetto UNI 4 JUSTICE contengano dati personali secondo le definizioni di cui sopra, essi verranno sottoposti ad un processo di **anonimizzazione esclusivamente** a carico dell'Università. Tale attività, pertanto, non prevede l'impiego di risorse tecniche o di personale dell'Ufficio Giudiziario. Secondo questo schema, validato dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) il 15/12/2022<sup>1</sup>, l'Ufficio Giudiziario può trasmettere sotto il proprio controllo alle Università i provvedimenti di cui dispone.

Le modalità del trattamento successivo, da parte delle Università, prevedono attività di ricerca scientifica, di collazione, elaborazione, conservazione dei documenti, anche tramite strumenti automatizzati, presso le Università, che possono comunicare, elaborare e diffondere il contenuto di questi documenti sempre in **forma anonima** (si vedano le linee guida nella parte II di questo documento) o qualora siano già oggetto di diffusione tramite altri portali. Queste attività di trattamento sono per i soli fini strettamente attinenti alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Progetto "UNI 4 JUSTICE".

---

<sup>1</sup> Vedi l'Accordo per la collaborazione finalizzata alle attività relative al progetto UPP task force – indicazioni relative all'estrazione delle sentenze, siglato dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) il 15/12/2022

### 1.3 Titolarità del Ministero della Giustizia e degli UUGG




Figura 1 – Schema protezione dei dati personali nel dominio della giustizia.

I dati oggetto di trattamento nel Progetto UNI 4 JUSTICE seguono la macro-distinzione introdotta dalla Circolare 21611 del 27 Giugno 2018 adottata dal Ministero della Giustizia. Questo documento distingue tra:

- Dati inerenti all'attività giurisdizionale (incluse le sentenze), di cui sono titolari del trattamento gli Uffici Giudiziari, e
- Dati inerenti all'attività amministrativa, di cui è titolare del trattamento il Ministero.

Osserva, infatti, la Circolare che *"tutti i dati trattati relativi all'attività amministrativa svolta negli uffici giudiziari dovrebbero rientrare nella titolarità di questa Amministrazione."* [Ministero della Giustizia, ndr], e che *"Altro è da dirsi, invece, per i dati giudiziari, la cui titolarità, in forza della richiamata previsione dell'art. 4 [del Regolamento, ndr], appartiene all'ufficio giudiziario"*<sup>2</sup>.

Con riferimento al trattamento dei primi, una convenzione tra i singoli Uffici Giudiziari e l'Università capofila delinea le finalità per cui i dati inerenti all'attività giurisdizionale entrano nella disponibilità dell'Università. In attuazione di questo schema, un atto di nomina a Responsabile al trattamento dei dati personali dettaglia e attribuisce compiti e responsabilità all'Università Capofila.


<sup>2</sup> V. il parere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sullo schema delle specifiche tecniche del processo telematico civile e penale del 15 Aprile 2021 (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9590273>), che la richiama al fine di delineare le sfere di responsabilità del trattamento

## 1.4 Ruoli nel trattamento

Sotto il profilo della protezione dei dati personali, nell'ambito del trattamento dei dati contenuti in sentenze e provvedimenti sopra descritto e finalizzato alla realizzazione del Progetto si possono delineare i seguenti ruoli e le relative responsabilità:


- L'**Ufficio Giudiziario**, nell'ambito della propria autonomia decisionale, è individuato come **unico Titolare del trattamento** ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 7 del Regolamento. La definizione di tale ruolo è avvenuta per mezzo della già richiamata Circolare 21611 del 2018 adottata dal Ministero della Giustizia.
- L'**Università di Bologna**, Università capofila del Progetto, verrà nominata dal Titolare (successivamente alla stipula della Convenzione) **Responsabile del trattamento** ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, num. 8) e art. 28 del Regolamento, nell'esecuzione delle attività richieste dalla realizzazione del Progetto che comportano trattamento di dati personali. L'Università offre garanzie adeguate per mettere in atto le misure tecniche e organizzative che assicurino che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Lo schema di accordo è stato approvato dal Documento di approvazione, da parte della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione in data 26/07/2022. I protocolli di trasferimento e di estrazione dei dati, da effettuarsi a carico dell'Università capofila/Responsabile, e della successiva anonimizzazione sono stati approvati dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) il 15/12/2022.
- **Le Università partner** dell'area nord-est sono individuate e all'uopo nominate dall'Università di Bologna quali **Sub-responsabili del trattamento** ai sensi dell'art. 28, paragrafi 2 e 4 del Regolamento. Tale nomina avverrà attraverso appositi atti giuridici o contratti che imporranno ai sub-responsabili gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui deve attenersi il Responsabile del trattamento.
- sarà, infine, nominato **soggetto autorizzato al trattamento**, dai soggetti di cui sopra (a seconda della struttura di appartenenza), il personale impiegato nell'ambito del Progetto (compresi assegnisti e borsisti di ricerca) il quale sarà adeguatamente istruito sul trattamento ai sensi dell'art. 29 del regolamento.

## 1.5 Documentazione



TEMA	RIMANDO
Contesto e finalità del Progetto	Premesse dello Schema di Accordo per la collaborazione finalizzata alle attività relative al Progetto "UNI 4 JUSTICE".
Attività di trattamento dei dati	Art. 6 dello Schema di Accordo per la collaborazione finalizzata alle attività relative al Progetto "UNI 4 JUSTICE"
	Documento di approvazione, da parte del Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, dello schema del medesimo accordo, del 26/07/2022.
Flussi informativi	Art. 3 dello Schema di Accordo per la collaborazione finalizzata alle attività relative al Progetto "UNI 4 JUSTICE"
	Accordo per la collaborazione finalizzata alle attività relative al progetto UPP task force – indicazioni relative all'estrazione delle sentenze, firmato dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) il 15/12/2022
Ripartizione di responsabilità tra Titolare del Trattamento (Ufficio Giudiziario), Responsabile del Trattamento (Università capofila) e Sub-responsabile del trattamento (Università Partner)	Atto di nomina a responsabile dell'Università capofila
	Atto di nomina a sub-responsabile delle Università partner
Misure di sicurezza da adottare durante il flusso informativo e successivamente	Art. 3 dello Schema di Accordo per la collaborazione finalizzata alle attività relative al Progetto "UNI 4 JUSTICE"

	Atto di nomina a responsabile dell'Università capofila
	Atto di nomina a sub-responsabile delle Università partner

	<p><b>Parte II – Linee guida e metodologia per l'anonimizzazione delle sentenze nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE</b></p>
---	--

Versione	Data	Autore	Partner	Descrizione
1.0	10/01/2023	A. Biagiotti, M.C. D'Angelo, L. Farina, S. Guerra, A. Infantino, A. Montanari, C. Musa, M. Rossi, I. Santi, M. Trotta, R. Zaffini, coordinati da M. Martoni e M.P. Mittica, Università di Urbino	UNIBO	Stesura
2.0	16/02/2023	Monica Palmirani	UNIBO	Finale

## 1. Obiettivo

Questo documento intende fornire delle linee guida omogenee di anonimizzazione per la trattazione delle sentenze raccolte nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE e rivolte a confluire nella banca dati interna accessibile ai soli UUGG. Gli stessi materiali saranno usati anche per svolgere analisi di AI secondo modelli che mirano a favorire l'accesso della conoscenza giuridica agli UPP.

## 2. Analisi giuridica

### 1.1. Art. 52 codice privacy e criteri di anonimizzazione definiti dalle linee guida

L'art. 52, comma 5°, del codice privacy (d.lgs. 196/2003)<sup>3</sup> stabilisce che *«chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso [...] le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone»*.

In relazione ai **reati sessuali**, l'art. 734 bis c.p. punisce *«chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi»*.

**Negli altri casi**, l'art. 52, comma 1°, statuisce che *«l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento»*.

L'art. 52, comma 7°, ribadisce che *«fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto **anche** integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali»*.

Fermo restando quanto premesso, le linee guida costituiscono uno strumento utile per anonimizzare **qualsivoglia dato** – a prescindere dalla materia (es. civile o penale) – **superfluo rispetto agli obiettivi perseguiti dalla raccolta giurisprudenziale e che non risulti essenziale per la comprensibilità del provvedimento**. In questo senso, considerata la rilevanza del diritto alla privacy, le linee guida hanno inteso circoscrivere la sua limitazione in assenza di uno scopo che giustifichi la compressione di tale diritto.

### 3. Quando anonimizzare

Occorre anonimizzare:

- a) le generalità di *tutte* le persone fisiche richiamate nel provvedimento ad eccezione di coloro che sono investiti della funzione giudicante o requirente [cfr. punto 2.1, lett. a];
- b) le generalità dei difensori delle parti;
- c) denominazione e sede degli enti privati;
- d) qualsivoglia ulteriore dato che possa consentire, anche *indirettamente*, l'identificazione delle persone fisiche o giuridiche di cui sopra [cfr. punto 3, lett. d]

---

<sup>3</sup> Cfr., tra le numerose fonti, le linee guida elaborate dal Garante della privacy: *Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica*, 02.12.2010, in [www.privacy.it](http://www.privacy.it).



## 4. Quando non anonimizzare

Non occorre anonimizzare:

- a) le generalità dei soggetti che svolgono funzioni giudicanti o requirenti (Giudice, Pubblico ministero);

L'efficientamento degli uu.gg. e la conoscibilità/certezza del diritto impongono la conoscibilità del Giudice che ha emesso il provvedimento, soprattutto dell'orientamento seguito dal giudice di merito.

- b) sede delle A.G., sia quella procedente, sia quelle richiamate, più in generale, nel provvedimento (ad es. il Tribunale di Pesaro richiama una sentenza del Tribunale di Udine);

La sede dell'A.G. risulta essenziale allorché si tratta della costruzione di banche date di giurisprudenza di merito a carattere locale.

- c) data del provvedimento, compresa la data del deposito;

- d) denominazione e sede degli enti pubblici.

- e) denominazione e sede delle persone giuridiche che non sono coinvolte nell'identificazione delle persone fisiche.

## 5. Come anonimizzare

### a) Istruzioni generali

In ogni singolo provvedimento giurisdizionale, i dati di cui al punto 2 vengono anonimizzati tramite lo strumento delle **etichette**. Le etichette, numerate progressivamente, vengono utilizzate secondo i seguenti criteri:

1. per le generalità delle persone fisiche, occorre sostituirle con un'etichetta che identifichi la qualifica giuridica rivestita nel procedimento. Es: L'avvocato Renato Bianchi = [avvocato1] oppure F.B = [ricorrente1], Giuliano Sorgi [imputato1];
2. se ricorrono più persone che rivestono la **stessa qualifica**, es. Avv. Lucia Bianchi e Avv. Mattia Feltri, si utilizzeranno le etichette con un numero sequenziale: [avvocato1], [avvocato 2];
3. il titolo della persona fisica va omissso in quanto già accluso nell'etichetta, es. Ing. Luca Bianchi» = [ingegnere1]; Prof. Avv. Lucia Conti = [avvocato1]; Dott. Renato Venchi = [medico1];
4. spesso la persona fisica viene individuata direttamente nel provvedimento mediante la sua qualifica, posta accanto al suo nome. Es. «in data 15.12.2022 l'imputato Tizio Rossi ha posto in essere atti idonei [...]»; nel caso in cui questa individuazione manchi, occorre desumere, mediante lettura complessiva dell'intero provvedimento, la qualifica della persona fisica in guisa da poter procedere all'anonimizzazione;
5. se una persona fisica viene individuata tramite un legame di parentela o un ruolo lavorativo, occorre procedere in tal modo: es. «la madre della ricorrente, G.F., ha assunto alle dirette dipendenze...» = «la madre della ricorrente [persona 1], ha

assunto alle dirette dipendenze...» oppure «la convenuta Società Arredi Nuovi s.r.l., in persona del legale rappresentante Claudio Neri»; «[convenuto 1], in persona del legale rappresentante [persona 1]».

6. nel caso di provvedimenti giurisdizionali in cui alcuni dati sono già stati oscurati con il generico OMISSIS, comunque utilizzare l'etichetta identificativa del tipo di dato. Es. fattura n. (omissis...) = fattura n. [fattura1].
7. Se si conosce il genere si preferisce declinare in base al genere le etichette per fare statistiche utili.

## **b) Regole specifiche in materia penale**

Appare utile, per rigore giuridico e comprensibilità, adoperare etichette che ricalchino integralmente le qualifiche di cui al c.p.p.

1. [cancelliere]. Es. «il cancelliere Rossana Rossi ha redatto il verbale»: «il [cancelliere1] ha redatto il verbale».
2. [imputato]. Es. «l'imputato Tizio Bianchi ha posto in essere [...]»: [imputato1] ha posto in essere [...]».
3. [indagato]. Occorre utilizzare tale etichetta soltanto in relazione a provvedimenti emessi antecedentemente rispetto all'esercizio dell'azione penale; in tutti gli altri casi se il soggetto attivo viene identificato nel testo del provvedimento col termine "indagato" utilizzare [imputato1].
4. [avvocato]. Per anonimizzare i difensori, o della parte civile (v. punto 6).
5. [personaOffesa]<sup>4</sup>. Si intende la persona offesa dal reato. Es. «Tizio Bianchi percuoteva Tizia Rossi»; dopo attenta lettura del provvedimento l'anonimizzare potrebbe risultare la seguente: «[imputato1] percuoteva [persona offesa1]». Nondimeno, qualora la persona offesa si sia costituita parte civile adoperare sempre [parteCivile1].
6. [parteCivile]. Es. «il danno lamentato dalla parte civile IMAB SRL», «il danno lamentato dalla [parte civile 1]. Altro caso, «il difensore della parte civile, Avv. Sempronio Rossi, sostiene che [...]»; non occorre anonimizzare le generalità della parte civile, non menzionata, ma le generalità del difensore: «il difensore della parte civile, [avvocato1], sostiene che [...]».

---

<sup>4</sup> Attenzione al significato di 'persona offesa'. A titolo soltanto esemplificativo, «persona offesa del delitto di truffa il cui profitto è costituito dalle disponibilità di un conto corrente bancario è esclusivamente il correntista, in quanto lo stesso, pur se creditore e non titolare delle somme, è il portatore sostanziale della situazione finanziaria verso cui si indirizza la condotta illecita, mentre la banca può assumere solo la posizione di soggetto danneggiato, quando il pregiudizio economico derivante dal reato ricade nella sua sfera patrimoniale, e non in quella del correntista, quale conseguenza della negligente esecuzione del mandato da questi conferitole in relazione al conto» [Cass. pen., Sez. VI, n. 13800/2015].

7. [responsabileCivile]. Vd. es. parte civile.

8. [civilmenteObbligatoPenaPecuniaria]. Vd. es. parte civile.

9. [testimone]. Es. «il fatto trova riscontro nelle dichiarazioni del teste Luca Rossi»; «il fatto trova riscontro nelle dichiarazioni del [testimone1]».

10. [personaInformata]. Attenzione al diverso significato rispetto al termine testimone. Le sommarie informazioni testimoniali potranno, ad esempio, assumere rilevanza in un giudizio abbreviato.

11. [consulenteParte]. Consulente tecnico di parte, attenzione alla differenza con il perito.

12. [perito]. Vd. osservazione consulente tecnico.

13. In tutti gli altri casi, adoperare soltanto [persona1], [persona2], [persona3] senza qualifica. Es. «il militare operante App. Marco Rossi»; «il militare operante [persona1]».

14. Inoltre, per il concorrente giudicato separatamente, utilizzare [persona1] [persona2]. Es. Luca Rossi, imputato del reato di cui all'art. 624 c.p., in concorso con Marco Bracca, giudicato separatamente = [imputato1], imputato del reato di cui all'art. 624 c.p., in concorso con [persona1], giudicato separatamente. Viceversa, Luca Rossi e Marco Bianchi, imputati del reato di cui all'art. 624 c.p., sono condannati alla pena di anni 5 di reclusione = [imputato1] e [imputato2] imputati del reato di cui all'art. 624 c.p., sono condannati alla pena di anni 5 di reclusione. In tal caso nessuno dei due concorrenti è stato giudicato separatamente.

### **c) Regole specifiche in materia civile**

Appare utile, per rigore giuridico e comprensibilità, adoperare etichette che ricalchino integralmente le qualifiche di cui al c.p.c.

1. [cancelliere]. Es. «il cancelliere Rossana Rossi ha redatto il verbale»: «il [cancelliere1] ha redatto il verbale».

2. [attore]. Es. «l'attore Tizio Bianchi ha sottoscritto un contratto [...]»: «[attore 1] ha sottoscritto un contratto [...]».

3. [ricorrente]. Da utilizzare nei procedimenti introdotti con ricorso.

4. [opponente]. Da utilizzare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, di opposizione all'esecuzione o di opposizione a ordinanza Fornero.

5. [convenuto]. Es. «il convenuto Lorenzo Verdi ha adempiuto la prestazione [...]»: «[convenuto 1] ha adempiuto la prestazione [...]».

6. [resistente]. Vd. es. convenuto. Da utilizzare nei procedimenti introdotti con ricorso. Se l'ente pubblico è parte non va anonimizzato né in relazione alla denominazione né in relazione alla sede.

7. [opposto]. Da utilizzare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, di opposizione all'esecuzione o di opposizione a ordinanza Fornero.

8. [terzoChiamato]. Es. «il terzo chiamato Giovanni Marrone ha garantito l'adempimento [...]»: «[terzo chiamato 1] ha garantito l'adempimento [...]».

9. [avvocato]. Per semplicità, anche in deroga alla terminologia codicistica, si opta per anonimizzare i difensori in tale maniera.

10. [domiciliatario] Es. «l'opponente in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Guerra»: «l'opponente in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [domiciliatario 1]»

11. [testimone]. Es. «il fatto trova riscontro nelle dichiarazioni del teste Luca Rossi»; «il fatto trova riscontro nelle dichiarazioni del [testimone 1]».

12. [CTU]. Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice.

13. [consulenteParte]. Consulente tecnico nominato dalle parti.

**d) Su altri dati, a titolo esemplificativo:**

1. Data di nascita = [dataNascita1].
2. Indirizzo = [indirizzo1], ad eccezione dell'indirizzo degli enti pubblici economici.
3. Luoghi = [città1]<sup>5</sup>.
4. C.A.P. = [CAP1].
5. Carta d'identità n. AT91E52X = [cartaIdentità1].
6. Numero utenza telefonica = [telefono1].
7. Targa = [targa1].
8. C.F. = [cf1].
9. Conto corrente = [contoCorrente1].
10. Albo dei mediatori n. 2510 = Albo dei mediatori [numero1].
11. Luogo di nascita in uno Stato estero = [statoEuropeo1] [sStatoExtraEU2]. Es.: [imputato1], nato il 21.05.1991 a Tirana (Albania) = [imputato1], nato il [dataNascita1], a [città1] [statoExtraEU2].
12. Frazioni = [frazione1] [frazione2]. Es.: Frazione di Candelara = [frazione1]; Frazione di Schieti = [frazione2].
13. Indirizzo Email = [indirizzoEmail1]. Es. [nome.cognome@provider.it](mailto:nome.cognome@provider.it) = [indirizzoEmail1]; [cognome.nome@provider.it](mailto:cognome.nome@provider.it) = [indirizzoEmail2]
14. Regole opzionali<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Se, in un dato provvedimento, viene anonimizzata Fano con [città1], Fano deve essere sempre richiamata con [città1] al fine di garantire omogeneità.

<sup>6</sup> **Esercizi pubblici**, anonimizzare mediante un'etichetta che specifichi la tipologia di esercizio SOLO se in relazione con le persone fisiche: es. Hotel Bonconte = [hotel1]; es. Ristorante Rossini = [ristorante1]; es. Bar Lucchini = [bar1]. In mancanza

### e) Sui dati relativi allo stato di salute

Il Regolamento (UE) 2016/679 definisce i dati relativi alla salute come «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute», sancendo, all'articolo 9, par. 1, il divieto generale di trattare questi dati a condizione che non vi siano motivazioni di ordine pubblico, dell'autorità giudiziaria, per scopi di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento e/o repressione di reati.

Tuttavia, il trattamento di tali dati è altresì consentito nell'ambito della medicina del lavoro ovvero nel caso di valutazioni di idoneità alla mansione, diagnosi, assistenza o terapia.

Perciò, se il soggetto è affetto da una determinata **patologia** (es. HIV), questa **non va anonimizzata**, fermo restando la preventiva anonimizzazione del soggetto che ne è affetto. Si tratta di informazione essenziale che riveste rilevanza giuridica per la quantificazione del danno o per l'individuazione di una determinata fattispecie incriminatrice.

## 6. Elenco non esaustivo delle possibili etichette

Macro-tipologia	Etichette	AKN
DATE		
	dataNascita	event
	dataMatrimonio	event
	dataBattesimo	event
	dataEmissionePassaporto	event
	data<Evento>	event
Numero di documenti		
	patente	object
	passaporto	object
	cartaIdentità	object
	cf	object
	partitaIva	object
	targa	object

di specifica qualifica, anonimizzare tramite un'etichetta generica [esercizioPubblico1], [esercizioPubblico2], [esercizioPubblico3].

**Enti privati**, anonimizzare mediante un'etichetta che riproduca la qualifica giuridica ricoperta dall'ente SOLO se in relazione con le persone fisiche: es. «la società Casa Arredi Srl si è costituita nel procedimento mediante comparsa del»; «[convenuto1] si è costituita nel procedimento mediante comparsa del». In mancanza di specifica qualifica, anonimizzare tramite un'etichetta generica [ente1], [ente2], [ente3].

In caso di costituzione mediante procuratore speciale, utilizzare l'etichetta [ente1] SOLO se in relazione con le persone fisiche: es. «la Banca di Pesaro si è costituita in giudizio in qualità di procuratrice mandataria di Banca di Candelara»; «[convenuto1] si è costituita in giudizio in qualità di procuratrice mandataria di [ente1]»

	matricola	object
	fattura	object
Numeri significativi		
	telefono	object
	contoCorrente	object
	cartaCredito	object
	cartaDebito	object
	cellulare	object
	civico	object
	taxi	object
	treno	object
	volo	object
Locazioni significativi		
	indirizzo	location
	domicilio	location
	residenza	location
	CAP	location
	statoEuropeo	location
	statoExtraEU	location
	frazione	location
Esercizi Pubblici		
	esercizioPubblico	location
	hotel	location
	bar	location
	ristorante	location
	ospedale	location
Ruoli Civile		
	attore	person
	convenuto	person
	ricorrente	person
	opponente	person
	opposto	person
	resistente	person
	terzoConvenuto	person
	CTU	person
	consulenteParte	person
	avvocato	lawyer
	testimone	person
	domiciliatario	person
	cancelliere	person
Ruoli Penale		
	imputato	person

	indagato	person
	parteCivile	person
	personaOffesa	person
	avvocato	lawyer
	consulenteParte	person
	responsabileCivile	person
	civilmenteObbligatoPenaPecuniaria	person
	perito	person
	consulenteTecnico	person
	testimone	person